## Proroga documenti per emergenza COVID-19

- a) **patenti di guida** in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al **31 agosto 2020**;
- b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 106, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
- c) **certificati di abilitazione professionale**, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020** (ex art. 103, comma 2, del <u>d.l.18/2020</u>);
- d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della <u>legge 29 giugno 2010, n. 120</u>, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del <u>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108</u>, , e dell'art. 103, comma 3, del <u>d.l. 18/2020</u>);
- e) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
- f) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della <u>direttiva</u> 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del <u>d.l.18/2020</u>);
- i) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del <u>d.l.18/2020</u>) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
- I) carte d'identità scadute dopo il 17 marzo 2020 sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- m) veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.